



CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO E MODALITÀ PROCEDURALI

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari dei contributi regionali sono individuati nei soggetti privati, residenti nei Comuni che hanno segnalato danni ai privati alla Protezione Civile e che si trovano nella seguente posizione giuridica:

- il/i proprietario/i del bene mobile registrato distrutto o danneggiato in modo da non poter essere utilizzato.

Per tutti coloro che beneficiano dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

Le spese ammesse a contributo, nei limiti fissati di Euro 7.747,00 sono quelle sostenute:

- per il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati dei privati, distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati.

Il contributo per il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati dei privati, distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati è concesso nella percentuale massima del 50 % del danno, con il limite di Euro 7.747,00.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti, necessari al ripristino dei danni come sopra individuati, che sono una conseguenza diretta degli eventi calamitosi in argomento.

È ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi pubblici o privati o indennizzi assicurativi erogati per la copertura dei medesimi danni. L'importo complessivo erogato non può superare il 100% della spesa sostenuta. Nel caso di supero di detto importo, verrà conseguentemente ridotto il contributo regionale.

MODALITÀ PROCEDURALI

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLE SEGNALAZIONI DI DANNO

Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. e alla sezione Avvisi del sito della Regione Veneto, i cittadini che rispondono ai criteri di ammissibilità sopra definiti, possono presentare al Comune competente la seguente documentazione:

- a) la richiesta di ammissione a contributo per i beni mobili registrati;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, della tipologia di utilizzo del bene ad "uso privato";
- c) la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di eventuali ulteriori contributi pubblici o privati erogati o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
- d) la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., se necessaria.

ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMESSO

1. L'istruttoria della documentazione prodotta dal soggetto privato è svolta dal Comune competente entro 60 giorni dalla trasmissione della stessa. L'istruttoria è finalizzata alla verifica documentale del possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo.
Al Comune compete altresì verificare che la richiesta di ammissione a contributo per i danni al bene mobile registrato danneggiato/distrutto non superi il valore da listino auto usate EuroTax. Qualora la richiesta fosse di importo superiore il contributo deve essere adeguatamente ridotto.
2. Nel corso dell'istruttoria, il Comune può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il termine di 60 giorni che riprende a decorrere dalla data del ricevimento degli atti richiesti. Le integrazioni devono essere prodotte entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, pena la decadenza dall'ammissione a contributo.
3. All'esito delle attività e delle valutazioni di cui sopra, il Comune adotta, entro 15 giorni, specifico atto di determinazione del contributo ammesso e notifica tale atto al soggetto interessato nonché quadro complessivo approvato alla Direzione "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali" per la determinazione della percentuale di contributo e l'impegno di spesa.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene concesso alla presentazione della seguente documentazione:

- a) certificato di avvenuta demolizione, rilasciato dal PRA, come previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. 4/1997, per l'autovettura distrutta.
- b) documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta, sia per il ripristino del bene mobile registrato che nell'ipotesi di nuovo acquisto.

La mancata presentazione da parte del privato della suddetta documentazione, comporta la revoca del contributo, previa diffida ad adempiere da parte del Comune entro un termine non superiore a 30 giorni.

Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 2, sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari del contributo, il Comune dispone con provvedimento motivato, notificato al beneficiario e alla Direzione "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali", la liquidazione dei contributi, dando conto dell'attuazione delle verifiche e dei controlli eseguiti.

Con lo stesso provvedimento provvedono ad eventuali revoche dei contributi stessi.

CONTROLLI

La Direzione "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali" e il Comune possono disporre verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla corretta applicazione delle presenti disposizioni.